



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 25/18

(Proc. P.A. 22/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Valentina Mazzotta – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Fabrizio Marisca (**Tessera FISE n. 2256/H**)

PREMESSO CHE

- in data 8 marzo 2018 il sig. Giacomo Giordano inviava agli Uffici Federali una mail avente ad oggetto una *“richiesta verifica ispettiva a norma del regolamento di giustizia”* rispetto alle condotte del **sig. Fabrizio Marisca** istruttore presso l’Asd Altair Equiclub;
- in particolare, al sig. Marisca veniva contestata *“..la presunta somministrazione di sostanze vietate e l’utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti”*;
- i fatti di cui alla segnalazione venivano comunicati all’Ufficio della Procura Federale per le opportune determinazioni;
- il 16 maggio il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento disciplinare chiedeva al Dott. Nino Di Blasi, veterinario che aveva visitato il cavallo Unique, di proprietà del denunciante, di relazionare sulle condizioni di benessere dell’equide e sulla eventuale prescrizione del farmaco Danilon;
- nella medesima data la Procura interpellava il Dott. Giovagnoli – responsabile del dipartimento veterinario – chiedendo informazioni sul farmaco Danilon al fine di valutare il corretto utilizzo dello stesso all’interno di una scuderia;
- il dott. Giovagnoli riscontrava la richiesta osservando come il Danilon fosse *“...sommministrabile prima delle gare solo a seguito di prescrizione medico veterinaria...e compilazione del Veterinary Form A da parte del veterinario di servizio e del PdG”*;
- il successivo 14 giugno il Dott. Di Blasi, riscontrando la richiesta della Procura di conoscere se avesse mai avuto *“..occasione di prescrivere al cavallo in questione il farmaco denominato Danilon prima*



Federazione Italiana Sport Equestri

delle gare” rispondeva “...non lo prescriverai mai in pre gara..conosco benissimo il doping”;

- il 18 giugno la Procura procedeva all’audizione telefonica della sig.ra Concetta Molonia che, invitata – il giorno successivo - a sottoscrivere il verbale delle dichiarazioni rese, con una mail del 24 giugno chiedeva di apportare delle modifiche alle dichiarazioni medesime. Ella veniva sollecitata alla sottoscrizione il 25 giugno e, infine, il 23 luglio, allorquando decideva di riscontrare la richiesta dichiarando “..non voglio fare nessuna testimonianza scritta e voglio dissociarmi da tutto questo...” ribadendo, dopo pochi minuti con un’altra mail, “...voglio che il verbale non venga acquisito”;
- la Procura il 26 luglio depositava avviso di conclusione delle indagini e contestuale intenzione di deferimento dinanzi al Tribunale rilevando che “...all’esito delle indagini, ed in particolare dalle dichiarazioni della sig.ra Molonia e del dott. Di Blasi è possibile sostenere in giudizio esclusivamente la contestazione relativa all’uso e alla somministrazione agli equidi di sostanze non consentite in gara e in assenza di prescrizione veterinaria – nella specie Danilon e Fenilbutazone – da parte del sig. Marisca;
- il Deferito depositava una memoria con cui contestava l’incolpazione osservando come il procedimento fosse “...un tentativo di ritorsione per i fatti accaduti il 3.3.2018”, data nella quale in seguito ad un episodio accaduto presso il circolo, il sig. Marisca si determinava a depositare un esposto per le condotte tenute dal sig. Giordano sia presso il Comitato Regionale Fise Sicilia che, il successivo 19 marzo, presso la Procura della Repubblica;
- il Deferito preliminarmente eccepiva la tardività dell’esposto rispetto al *tempus* della condotta denunciata dal Giordano (22-23 aprile 2017, prima data della tappa Trofeo Sicilia 2017) ed osservava come le accuse si basassero sulle dichiarazioni rese dalla sig.ra Molonia che non aveva mai inteso sottoscrivere il verbale di audizione telefonica e, pertanto, erano da considerarsi inutilizzabili;
- la Procura depositava atto di incolpazione e deferimento innanzi al Tribunale contestando al Marisca l’uso e la somministrazione agli equidi di sostanze non consentite in gara ed in assenza di prescrizione veterinaria.

CONSIDERATO CHE

- in seguito al deposito dell’atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale tempestivamente fissava la trattazione del procedimento per l’udienza del 30 ottobre 2018;
- il difensore del Deferito, Avv. Santoro, si costituiva depositando una memoria difensiva con cui contestava la fondatezza delle accuse e chiedeva l’acquisizione delle dichiarazioni rese dai sigg.ri



Federazione Italiana Sport Equestri

Maria Pellegrino, Serena Rizzo, Nicola Calabria, Stefano Piccolo in ordine ai fatti accaduti il 3 marzo 2018 presso il Circolo ippico Altair Equiclub di Messina ovvero l'ammissione della prova testimoniale dei medesimi soggetti;

- all'udienza del 30 ottobre il Tribunale invitava le parti a formulare le proprie conclusioni;
- la Procura rilevava che *"...il deferimento trae origine dalle dichiarazioni della sig.ra Molonia che si è rifiutata di sottoscrivere le proprie dichiarazioni ma la Procura non ritiene che ne abbia disconosciuto il contenuto bensì abbia preferito che restassero prive di paternità"*, contestando al tempo stesso il contenuto della memoria difensiva ed insistendo altresì nella richiesta di audizione della sig.ra Molonia;
- il Deferito, invece, precisava che *"la difesa dell'incolpato è tesa a negare i fatti e l'eccezione di tardività è subordinata. Rileva la mancanza di supporto probatorio della Procura in quanto le affermazioni a supporto sono state smentite dai veterinari e dalle circostanze che la stessa riferisce: aver comprato farmaci il cui acquisto è subordinato alla presentazione di certificazione medica senza esserne in possesso"*, insistendo nella richiesta istruttoria avanzata nell'istanza, subordinandola all'accoglimento della richiesta della Procura della audizione della sig.ra Molonia.
- nella medesima data veniva anche sentito il Deferito;
- il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per decidere sulle richieste istruttorie e, all'esito, dichiarava *"...inammissibile la richiesta di audizione della sig.ra Molonia avente ad oggetto quanto dalla medesima già dichiarato in sede di audizione telefonica, disconosciuto e mai sottoscritto. Trattasi di dichiarazioni inutilizzabili ai fini del presente procedimento disciplinare, essendo dalla stessa signora Molonia stato espressamente chiesto (cfr. email del 24 luglio 2018) che non fossero acquisite agli atti"*;
- il Tribunale invitava le parti a concludere e la Procura chiedeva *"l'applicazione della sospensione ex art. 6 lett. e) per mesi 2. Se del caso previa ammissione dell'istanza di audizione del teste Concetta Molonia allo stato non ammesso in relazione alla seguente circostanza: sulla richiesta da parte del sig. Marisca di acquistare farmaci denominati Fenilbutazone e Danilon da somministrare agli equidi prima delle gare, circostanza già oggetto di domanda nel verbale non sottoscritto"*;
- la difesa, invece, rilevava *"...la tardività dell'istanza istruttoria e preso atto della lacuna sull'onere probatorio dell'incolpazione chiede l'archiviazione del procedimento"*.
- il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE



Federazione Italiana Sport Equestri

È d'obbligo, in primo luogo, trattare l'eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla tardività dell'esposto. In linea con l'orientamento di questo Tribunale, l'eccezione è infondata. E, difatti (cfr. proc. Cappetta + altri n.r.g. 13/18 del 14 giugno 2018), *“La prescrizione contenuta nell'art. 3 del Regolamento di Giustizia FISE (“Obbligo di denuncia”), a mente della quale “(...) i tesserati che comunque abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediata al Procuratore Federale”, deve essere collegata al successivo art. 65 (“Prescrizione dell'azione”), il quale indica i termini entro i quali il fatto disciplinarmente rilevante si estingue (...). le norme del Regolamento di Giustizia vanno lette nella loro completezza: “L'azione della Procura Federale è a tutela di un fatto rilevante o meno da un punto di vista disciplinare per la FISE (...). La mancanza di immediatezza di cui al predetto art. 3 potrebbe rilevare – eventualmente - ai fini di un'eventuale azione disciplinare nei confronti del soggetto che non ha sporto una denuncia tempestiva. In ogni caso, il decorso del tempo, ove circoscritto entro i termini di prescrizione dell'azione, non pregiudica il diritto alla difesa, assolvendo la prescrizione ad una funzione ben precisa e garantista dei diritti dell'individuo, evitando cioè che un soggetto sia sottoposto, per un periodo di tempo indeterminato, al rischio di subire un procedimento (disciplinare e/o penale)”.*

Nella fattispecie concreta in rassegna non sono decorsi i termini di cui all'art. 65 Reg. Giust. e, pertanto, il procedimento disciplinare si è regolarmente incardinato.

Occorre, pertanto, considerare analiticamente il compendio probatorio a supporto della richiesta di applicazione della sanzione avanzata dalla Procura Federale.

In punto di prova la Procura ha acquisito al proprio fascicolo:

- a) la segnalazione a firma del sig. Giacomo Giordano;
- b) le dichiarazioni non sottoscritte della teste sig.ra Concetta Molonia;
- c) la dichiarazione del dott. Di Blasi.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Giordano che, necessariamente, deve essere riscontrata da altri elementi i quali depongano per l'applicazione della sanzione nei confronti del Deferito. Per semplicità argomentativa, si può partire dalle dichiarazioni del dott. Di Blasi. Il Tribunale ritiene che dalle affermazioni del veterinario si possano trarre elementi favorevoli alla posizione del Deferito. E difatti, allorquando il Sostituto Procuratore designato – in data 14 giugno 2018 - chiedeva al dott. Di Blasi a mezzo email se avesse mai avuto modo di prescrivere al cavallo Unique di proprietà del denunciante il farmaco denominato Danilon prima delle gare, il veterinario



Federazione Italiana Sport Equestri

rispondeva scrivendo che *“per quanto riguarda il farmaco da voi elencato non lo prescriverei mai in gara...conosco benissimo il doping”*.

Se, dunque, Di Blasi è l'unico veterinario, tra l'altro indicato dallo stesso denunciante, che potrebbe aver prescritto il farmaco vietato ed indicato dal medesimo segnalante, dal momento che Di Blasi non ha mai provveduto alla prescrizione, se ne deve dedurre che il Deferito non possa averne disposto e cagionato l'assunzione da parte del cavallo Unique.

Ergo, a meno che non vi sia stata cessione del farmaco senza prescrizione (circostanza meramente ipotetica giacché sprovvista del benché minimo elemento probatorio, neppure indiziario, posto che neanche il denunciante ha mai fatto riferimento a tale evenienza) con tutta evidenza il sig. Marisca non aveva la disponibilità del Danilon.

Il dato probatorio proveniente dal teste Di Blasi è, pertanto, da considerarsi *pro reo*.

Con riferimento alle dichiarazioni della sig.ra Molonia, invece, questo Tribunale ritiene che le medesime non solo siano inutilizzabili ma, altresì, che non avrebbero dovuto fare ingresso nel fascicolo perché redatte in palese violazione dell'art. 71 Reg. Giust..

La norma testualmente recita che *“Delle dichiarazioni orali, rese davanti al Procuratore federale, deve essere redatto processo verbale debitamente sottoscritto da coloro che l'abbiano resa nonché dai componenti della Procura Federale che l'abbiano assunta”*.

La *ratio* della disposizione è chiara: la sottoscrizione serve a dare paternità alla dichiarazione resa e con essa la relativa assunzione di responsabilità rispetto ai contenuti della stessa.

Se, tanto, vale per le dichiarazioni rese innanzi al Procuratore, a maggior ragione deve valere nel caso della audizione telefonica dal momento che l'identificazione del soggetto parlante non avviene *de visu* ma viene dedotta sia dalla sottoscrizione del verbale sia dall'allegazione del documento di riconoscimento.

La dichiarazione della sig.ra Molonia non solo manca, difatti, del requisito formale richiesto dalla norma di cui all'art. 71 Reg. Giust. ma, altresì, l'acquisizione - a parere del Tribunale - comporterebbe aperta violazione dei principi del processo sportivo ai sensi dell'art. 21, quinto comma, Reg. Giust..

La norma, difatti, espressamente statuisce che *“Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto”*. Acquisire dichiarazioni contenute in un verbale redatto



Federazione Italiana Sport Equestri

in maniera non conforme al Regolamento di Giustizia comporta certamente violazione dei principi del processo sportivo che deve garantire, ai sensi del primo comma del medesimo art. 21 “...la piena tutela dei diritti e degli interessi...” nonché - al secondo comma – l’attuazione dei “*principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*”.

Si perverrebbe al medesimo risultato anche se si seguisse altro *iter* logico argomentativo. E difatti, sempre l’art. 21, sesto comma, Reg. Giust., statuisce che “*Per quanto non disciplinato, gli Organi di giustizia conformano la loro attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*”.

Orbene, occorre passare in disamina il relativo omologo istituto di matrice civilistica. L’art. 257 *bis* c.p.c. - che disciplina l’istituto della testimonianza scritta cui possiamo assimilare la fattispecie in esame - al quarto comma statuisce che “*Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio*”.

Orbene la mancanza dei requisiti richiesti espressamente dalla norma comporta che la dichiarazione resa sia inutilizzabile ai fini del decidere. E, del resto, la mancanza di sottoscrizione comporterebbe l’impossibilità di ricondurre ad un soggetto la dichiarazione priva - nella fattispecie concreta in disamina - non solo della sottoscrizione ma anche del documento di identità che avrebbe in qualche modo garantito l’identificazione del dichiarante.

Inutilizzabile ai fini del presente procedimento perché non conforme al dettato normativo è, pertanto, il verbale delle dichiarazioni della sig.ra Molonia.

Con riferimento, invece, alla richiesta di audizione della sig.ra Molonia avanzata dalla Procura all’udienza del 30 ottobre, il Tribunale ritiene inammissibile la stessa poiché ha ad oggetto quanto dalla medesima già dichiarato in sede di audizione telefonica, disconosciuto e mai sottoscritto. .

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e 2 del Codice del Comportamento Sportivo CONI

ASSOLVE

il sig. Fabrizio Marisca in epigrafe generalizzato.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale



Federazione Italiana Sport Equestri

della Federazione.

Roma, 9 dicembre 2018

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente Relatore: f.to Avv. Valentina Mazzotta